

CITTA' DI LADISPOLI



Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA III – SETTORE II

PIANIFICAZIONE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – CATASTO

DEMANIO MARITTIMO

*Piazza Giovanni Falcone 1–00055 Ladispoli–Tel 06.99231309/470 -Fax 06.99231280 PEC:
comunediladispoli@certificazioneposta.it*

IL DIRIGENTE DELL'AREA

AUTORIZZAZIONE DEMANIALE TEMPORANEA

(art. 19 comma 3 Reg. Regione Lazio 19/2016 , art. 36 Cod. Nav. e circolare 90 del 27/07/1999 M.I.T.)

VISTA la domanda presentata in data 07.08.2018, prot. 0037436/2018 dalla società IL PELLICANO S.p.a., C.F./P. IVA 00081020539 con sede legale in Monte Argentario Loc. "Lo Sbarcatello" nella persona del suo legale Rappresentante Roberto Sciò, nato a Roma il 13.02.1936, per ottenere la concessione demaniale temporanea, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del Regolamento Regione Lazio 19/2016, di un tratto di arenile di mq 1250 circa, antistante la struttura turistica ricettiva denominata "La Posta Vecchia Hotel", finalizzata all'asservimento della stessa ad uso esclusivo della clientela della struttura alberghiera;

CONSIDERATO

- L'alto valore turistico della struttura richiedente e la naturale esigenza della stessa di voler offrire servizi balneari di qualità e fruibili alla propria clientela nonchè, come d'obbligo, anche a quella più svantaggiata;
- Il fenomeno di accensione, indicato come stabile nel periodo estivo dal richiedente, che ha prodotto il formarsi di una barra di rena quantificata in circa 1250 mq antistante l'indicata struttura;
- il rispetto del rapporto tra arenile libero ed in concessione presente nel Comune di Ladispoli e l'impossibilità che tale rapporto sia inficiato da tale concessione temporanea;
- L'evidente nocumento, anche in termini di immagine, che deriverebbero al complesso alberghiero dalla impossibilità di fornire adeguati servizi balneari alla propria clientela;
- La materiale impossibilità che tale tratto di arenile, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 lett. g) del regolamento citato, possa essere comunque concesso a soggetti diversi dal richiedente;
- Positivamente il carattere di eccezionalità della presente richiesta;
- il prossimo termine della stagione estiva attuale;

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;

Visto l'art. 19 comma 3) del regolamento regionale Regione Lazio 19/2016;

Vista la L.R. n. 14 del 06.08.1999 e successive modifiche di subdelega in materia di gestione dei

beni demaniali marittimi per utilizzazioni turistico ricreative;

Vista la D.G.R. n. 1161 del 30.07.2001 e successive modifiche, linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi della L.R. 14/99;

Visto il D.lgs 267 del 18.08.2000;

CONCEDE

Alla società IL PELLICANO S.p.a., C.F./P. IVA 00081020539 con sede legale in Monte Argentario Loc. "Lo Sbarcatello" nella persona del suo legale Rappresentante Roberto Sciò, nato a Roma il 13.02.1936, la Concessione demaniale temporanea di mq 1250 circa, asservita alla struttura turistico ricettiva retrostante e denominata "La Posta Vecchia Hotels" e finalizzata ad un uso balneare esclusivo della clientela della stessa. La Concessione decorrerà dal 10 agosto 2018 e terminerà il 30 settembre 2018. Il Canone da versare è pari ad euro 354,01, ai sensi del decreto M.I.T. Del 05.12.2017, oltre imposta regionale pari ad euro 53,11, salvo conguaglio, da pagarsi entro il 15 settembre 2019.

Si rilascia la presente concessione temporanea alle condizioni che seguono.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà riconsegnare alla Amministrazione Comunale l'arenile occupato, totalmente libero. L'Amministrazione Comunale avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte il presente titolo, nei casi e nelle modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di qualsiasi tipo.

Parimenti l'amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che quest'ultimo abbia diritto a indennizzi o risarcimenti di qualsiasi tipo.

Nei suddetti casi di revoca e/o decadenza della concessione, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata e di riconsegnarla direttamente alla Amministrazione a semplice intimazione scritta del Responsabile del Servizio.

Il Concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi dei danni cagionati alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente autorizzazione.

Il concessionario dichiara di manlevare in maniera assoluta l'Amministrazione Comunale da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna potesse ad esso derivare da parte di chiunque in dipendenza della presente concessione.

Il concessionario di arenile dovrà provvedere a segnalare i limiti della concessione con appositi paletti, di altezza, struttura e collocazione tali da non costituire rischio per la pubblica incolumità.

Il canone applicato deve intendersi a carattere provvisorio. Il concessionario accetta senza riserve, anche ai fini degli artt. 1341 e 1342 c.c., di corrispondere ogni conguaglio che potrà derivare dalla applicazione della vigente normativa in materia, anche in caso di cessazione del rapporto concessorio.

Prescrizioni particolari

Stretta osservanza delle ordinanze Balneari in vigore, emesse dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia e dal Comune di Ladispoli.

Ladispoli 09 agosto 2018



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CON INCARICO DIRIGENZIALE

Arch. Roberto Silvi

